



Comunicato Ufficiale n. 41 del 28/12/2020

Stagione Sportiva 2020/2021

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA

Per il rinnovo delle cariche elettive quadriennali, a valere per il quadriennio 2021/2024, del Comitato Toscana.

L'Assemblea del Comitato Regionale Toscana è convocata per **sabato / 09 / Gennaio / 2021** presso il **Palazzetto dello Sport – Nelson Mandela Forum** in **Piazza E.Berlinguer – Firenze**, alle ore **8.30** in prima convocazione ed alle ore **9.30** in seconda convocazione per l'esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri;
2. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea;
3. Esame e discussione della Relazione del Consiglio Direttivo e della gestione contabile del Comitato, relative al periodo 2016-20;
4. Elezione del Presidente del Comitato;
5. Elezione di n. 10 componenti il Consiglio Direttivo del Comitato;
6. Elezione dei componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato;
7. Elezione di n. 5 Delegati Assembleari Effettivi e n. 4 Delegati Assembleari Supplenti;
8. Elezione del Responsabile regionale del Calcio Femminile;
9. Elezione del Responsabile regionale del Calcio a Cinque;
10. Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti;
11. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti;
12. Designazione di un candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sulla base dell'area territoriale di appartenenza;
13. Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell'area territoriale di appartenenza;
14. Designazione dei candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale;
15. Designazione dei candidati alla carica di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;
16. Designazione dei candidati alla carica di Delegato Assembleare Effettivo e Supplente in rappresentanza dell'attività giovanile e scolastica, sulla base dell'area territoriale di appartenenza.
17. Varie ed eventuali.

L'Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale a livello territoriale presso il Comitato Regionale Toscana.

La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell'Assemblea dalle ore **8.00** del giorno **sabato 09/01/2021**.

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

Laddove a seguito di eventuali provvedimenti del Governo o dell'autorità sanitaria si rendesse necessario svolgere l'Assemblea presso altra sede o con modalità diversa ("da remoto") la relativa comunicazione di tale eventuale variazione sarà fornita tempestivamente alle Società aventi diritto.

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.....	1222
2. COMUNICAZIONI L.N.D.....	1222
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE.....	1223
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO.....	1223
3.2. SEGRETERIA.....	1226
3.2.1. PROROGA TERMINI LISTE DI SVINCOLO E TRASFERIMENTI.....	1226
3.2.2. ORARIO APERTURA UFFICI COMITATO REGIONALE PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE.....	1226
3.2.3. REGISTRO CONI.....	1226
3.2.4. PROTOCOLLI PER L'IDONEITÀ E LA RIPRESA ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19.....	1226
3.2.5. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI.....	1227
3.2.6. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO.....	1227
3.2.7. TESSERAMENTO TECNICI.....	1230
CALCIO FEMMINILE.....	1230
CALCIO A 5.....	1230
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.....	1230
5. RISULTATI.....	1231
6. GIUSTIZIA SPORTIVA.....	1231
7. ERRATA CORRIGE.....	1241
8. ALLEGATI.....	1241
9. CALENDARIO GARE.....	1241

Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze

website: toscana.lnd.ite-mail: crt.toscana@lnd.itpec: crtoscana@pec-legal.it

Segreteria	tel. 0556521416 - 410	fax 0557472707	Segreteria S.G.S.	tel. 0556521488	fax 0556540787
Amministrazione	tel. 0556521405 - 406 - 407	fax 0557472711	Agonistica S.G.S.	tel. 0556521415	fax 0557472707
Tesseramento	tel. 0556521418 - 419 - 420	fax 0557472708	Giudice sportivo	tel. 0556521417 fax 0557472709	giudicetoscana@pec-legal.it
Affari generali	tel. 0556521400 - 401				giudice.toscana@lnd.it
Calcio a 5	tel. 0556521431		Corte appello sportiva e Tribunale Federale	tel. 0556521430 fax 0557472710	cortetoscana@pec-legal.it
Calcio Femminile	tel. 0556521432				cdt.toscana@lnd.it
Impianti sportivi	impianti.toscana@lnd.it				

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. ALLEGATI

- C.U. n. 144/A FIGC del 23/12/2020 inerente l'approvazione, in deroga all'art. 49, comma 1, lett. c), delle NOIF, per l'individuazione delle 8 Società ammesse di diritto al Campionato di Serie D 2021/2022 attraverso le graduatorie allegate
- C.U. n. 145/A FIGC del 23/12/2020 inerente il nuovo Regolamento Antidoping 2021 NADOITALIA

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. TUTELA LEGALE PENALE PER I CLUB DILETTANTI

La copertura sarà messa a disposizione dalla LND a titolo gratuito

La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, per venire incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive associate, metterà a disposizione delle stesse una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.

Si tratta di un'operazione quantomai opportuna in questo periodo di emergenza, che non sarà però l'unico ambito coperto dalla polizza, così come studiata e proposta dal broker AON, partner della LND per il settore assicurativo, e stipulata con la compagnia Roland. Il raggio delle garanzie è infatti molto ampio e consente ai rappresentanti dei club della LND di poter affrontare con maggiore serenità un periodo così complesso per lo svolgimento delle attività.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL 9 GENNAIO 2021

Come già pubblicato sul Comunicato Ufficiale n.39 del 17 dicembre u.s., l'Assemblea Ordinaria Elettiva delle Società del Comitato Regionale Toscana si terrà **sabato 9 gennaio 2021** presso il **Nelson Mandela Forum** di Firenze. Riteniamo che la scelta del Palazzetto dello Sport come location per la nostra Assemblea sia stata la più opportuna e necessaria in considerazione delle criticità dovute all'emergenza sanitaria attuale.

Il Mandela Forum ha una superficie coperta di circa **10.000 mq.** ed aree esterne di circa **15.000 mq.** e può contenere oltre **7000 persone.**

Per le sue caratteristiche, il Palazzetto dello Sport si presta perfettamente ad accogliere tutte le Società calcistiche toscane, potendo ospitare manifestazioni sportive, concerti, mostre, convegni e meeting, spettacoli, incontri e feste. La struttura è raggiungibile facilmente in auto da qualunque luogo della nostra Regione; inoltre si trova a soli 150 metri dalla stazione ferroviaria del Campo di Marte di Firenze ed ha a disposizione un grandissimo parcheggio. È dotata di impianto di condizionamento ed areazione e servizi igienici recentemente ristrutturati. Possiede quindi tutte quelle garanzie di rispetto per la salute dei cittadini previste dalle norme governative e dalle autorità sanitarie, in particolar modo in materia di non assembramento e distanziamento. È stato, comunque, predisposto un **accurato piano anti-covid, concordato con il RSPP.** È previsto, inoltre, un servizio di steward, teso a facilitare tutte le fasi dell'assemblea, e di pulizia continua dei servizi igienici.

Si ricorda, infine, che l'attuale normativa in materia di contenimento del contagio **consente lo svolgimento delle assemblee federali elettive.** Ai soli fini dell'applicazione delle norme emergenziali in vigore, le Federazioni possono essere considerate al pari delle Pubbliche Amministrazioni, così da potergli applicare la deroga "**per motivate ragioni**" prevista per le riunioni della Pubbliche Amministrazioni in presenza.

Sono consentiti gli spostamenti extra/infracomunali/regionali con mezzi propri o di trasporto pubblici per tutte le persone fisiche impegnate nelle sessioni elettive aventi diritto al voto o loro delegati.

Al momento, tali spostamenti **non devono** essere accompagnati da autocertificazione, in quanto dal giorno 7 gennaio la nostra Regione ritornerà ad essere inserita nella **ZONA GIALLA.**

ULTERIORE DILAZIONE PAGAMENTI ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Società che il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha posticipato ulteriormente la seconda rata delle iscrizioni ai campionati regionali e provinciali L.N.D. per la stagione sportiva 2020/2021 al **10 febbraio 2021**.

COPPA ITALIA PROMOZIONE – COPPA TOSCANA PRIMA E SECONDA CATEGORIA

A seguito del protrarsi del periodo di inattività dovuto all'emergenza sanitaria, il Consiglio Direttivo ha stabilito la sospensione definitiva delle manifestazioni in epigrafe.

RIMBORSO PARZIALE PREMIO ASSICURATIVO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Come già annunciato nello scorso mese di giugno, la F.I.G.C. ha ottenuto dalle Compagnie Assicuratrici a titolo di rimborso parziale del premio relativo alle polizze per la stagione sportiva 2019/2020 da destinare alle Società che hanno svolto attività di Settore Giovanile poi sospesa a causa dell'emergenza determinata dall'epidemia da Covid-19.

L'importo dei rimborsi è stato determinato tenendo conto del numero dei tesserati, del costo dei relativi cartellini e del complessivo importo messo a disposizione dalla F.I.G.C., come di seguito riportato:

- ✓ Euro 2,86 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per le categorie Pulcini, Esordienti, giovanissimi ed Allievi;
- ✓ Euro 1,04 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per l'attività di Piccoli Amici e Primi Calci;
- ✓ Euro 3,50 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per Allenatori, Tecnici e Massaggiatori.

Pertanto siamo estremamente lieti di comunicare a tutte le spettabili Società che in data 17 settembre u.s. è stato accreditato sul "**conto Società**" di ciascuna Società l'importo complessivo spettante.

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA

SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze, utilizzando la consulenza e l'eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società Duferco.

Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche sono state inserite tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli immobili destinati a spogliatoi.

In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da parte delle Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del credito a Duferco Energia.

Le società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere.

Per info numero verde 800.58.39.01 o mail: convenzioneInd@dufercoenergia.com

MICROCREDITO E NUOVO PRODOTTO FINANZIARIO

In data 20 luglio è stato perfezionato con la Federazione Toscana delle Banche del Credito Cooperativo l'accordo per un nuovo finanziamento liquidità Covid-19, finalizzato ad accompagnare la ripresa dell'attività sportiva. I dettagli della condizione sono riportati a pagina 1094 del C.U. n.29 del 3/10/2020.

Oltre al nuovo finanziamento restano in vigore le altre tre convenzioni:

1. per l'acquisto dei defibrillatori per gli impianti sportivi;
2. per le quote di iscrizione ai campionati di appartenenza e le spese del settore scuola calcio e giovanile;
3. per la manutenzione e l'adeguamento degli impianti sportivi in cui le Società svolgono la propria attività.

ESTENSIONE DEROGA OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI

Come già ampiamente illustrato dal Presidente Mangini e dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana nel programma delle proposte a favore delle Società per la ripartenza delle attività post Covid-19, la richiesta di prorogare le omologazioni dei campi sportivi, ivi compresi quelli in erba artificiale, scadute alla data del 30 giugno 2020, estesa anche agli impianti sportivi la cui omologazione risulti scaduta o in scadenza nel periodo compreso fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, è stata deliberata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Per il momento la proroga è fissata al 31 dicembre 2020, con proposta di ulteriore proroga.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. PROROGA TERMINI LISTE DI SVINCOLO E TRASFERIMENTI

In allegato al presente C.U. pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 121/A F.I.G.C. con cui vengono prorogati i termini relativi:

- ai **trasferimenti**, da martedì 1° dicembre 2020 a **venerdì 26 febbraio 2021 (ore 19.00)**;
- e alle **liste di svincolo** da parte delle Società (Art. 107 delle N.O.I.F.-Svincolo per rinuncia), da martedì 1° dicembre 2020 a **giovedì 7 gennaio 2021 (ore 19.00)**.

3.2.2. ORARIO APERTURA UFFICI COMITATO REGIONALE PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE

Si riportano di seguito i giorni e gli orari di apertura della segreteria del Comitato Regionale per la presentazione delle candidature alle cariche elettive per il quadriennio 2021-2024:

lunedì 28 dicembre 2020	dalle ore 9,30 alle ore 14,30
martedì 29 dicembre 2020	dalle ore 9,30 alle ore 14,30
mercoledì 30 dicembre 2020	dalle ore 9,30 alle ore 14,30
lunedì 4 gennaio 2021	dalle ore 9,30 alle ore 16,30

3.2.3. REGISTRO CONI

Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante (Presidente) che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere inoltrata anche comunicazione e richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta elettronica registro@coni.it

Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti il nuovo nominativo. Il mancato aggiornamento da parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione al registro delle società sportive dilettanti.

3.2.4. PROTOCOLLI PER L'IDONEITÀ E LA RIPRESA ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19

La FMSI ha revisionato il proprio **protocollo di idoneità e ripresa all'attività sportiva agonistica in atleti non professionisti post Covid-19**. L'obiettivo del protocollo è quello di favorire la ripresa dell'attività sportiva in condizioni di sicurezza per l'atleta limitando contestualmente l'aggravio di costi per il Sistema Sanitario Nazionale e quello per gli atleti relativo all'esecuzione dei test diagnostici obbligatori, che pure rimangono nella discrezionalità del Medico Specialista in Medicina dello Sport, a seconda dello stadio clinico della patologia.

Si ricorda che la visita medica effettuata in precedenza alla positività da Covid-19 anche se non scaduta è da considerarsi sospesa.

È necessario quindi sottoporsi ad una nuova visita medica per la certificazione all'idoneità per l'attività sportiva. Il documento pubblicato in data 11 dicembre 2020 è disponibile e scaricabile al seguente link:

https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2020/12/protocollo_idoneita_non-prof_20201211-def.pdf

3.2.5. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI

A seguito nuova comunicazione da parte della L.N.D., si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali rimarranno chiusi al pubblico fino a sabato 16 gennaio 2021, salvo proroghe. Per qualsiasi informazione e comunicazioni inerenti l'attività sia regionale che provinciale, saranno operativi, con servizio di trasferimento di chiamata, i seguenti numeri telefonici:

055/6521416 Segretario Sauro Falciani
 055/6521410 Vice Segretario Andrea Titi
 055/6521406 Responsabile Ufficio Amministrativo Simona Poggi
 055/6521419 Responsabile Ufficio Tesseramento Silvia Morgenni

3.2.6. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO

COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL 12/11/2020

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01 luglio 2020 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

... omissis ...

TOSCANA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti Misti		
BALDI BIANCA	20/03/2007	ASD SAN GIOVANNI CALCIO A 5
BONCHI GAIA	17/08/2007	ASD SAN GIOVANNI CALCIO A 5
CALÒ MELISSA	21/04/2007	ASD SAN GIOVANNI CALCIO A 5
Pulcini Misti		
MASSI ELENA	07/04/2009	ASD SAN GIOVANNI CALCIO A 5
MOCCIA MARIANNA	16/04/2009	ASD SAN GIOVANNI CALCIO A 5

... omissis ...

PUBBLICATO A ROMA IL 12 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO

Vito di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL 19/11/2020**DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01 luglio 2020 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

... omissis ...

TOSCANA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti Misti		
CORTI ELENA	25/10/2007	ASD VIGOR CALCIO FEMMINILE

... omissis ...

PUBBLICATO A ROMA IL 19 NOVEMBRE 2020**IL SEGRETARIO**

Vito di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

COMUNICATO UFFICIALE N. 47 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL 26/11/2020**DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01 luglio 2020 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

... omissis ...

TOSCANA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti Misti		
ADAMS FENDI OSATOHANM	05/10/2007	ASD VIGOR CALCIO FEMMINILE
MARCHIONNI MIA	19/12/2007	ASD VIGOR CALCIO FEMMINILE

... omissis ...

PUBBLICATO A ROMA IL 26 NOVEMBRE 2020**IL SEGRETARIO**

Vito di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL 03/12/2020**DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01 luglio 2020 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

... omissis ...

TOSCANA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti Misti		
SARANDRIA EVA	15/01/2007	ASD VIGOR CALCIO FEMMINILE

... omissis ...

PUBBLICATO A ROMA IL 03 DICEMBRE 2020**IL SEGRETARIO**

Vito di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL 17/12/2020**DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01 luglio 2020 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

... omissis ...

TOSCANA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti 1° Anno (2009)		
GUARINO AMBRA	29/09/2008	ASD CGC CAPEZZANO PIANORE 1959
Esordienti Misti		
CALDERON MAYA	05/10/2007	ASD VIGOR CALCIO FEMMINILE
CAPPELLINI EMMA	03/02/2007	ASD VIGOR CALCIO FEMMINILE
MERENDONI SARA	20/11/2007	ASD VIGOR CALCIO FEMMINILE

Pulcini 1° Anno (2011)

ROSI GEMMA	22/05/2010	SSD SRL US CITTÀ DI PONTEDERA CF
ORZALI DIANA	01/02/2010	SSD SRL US CITTÀ DI PONTEDERA CF

... omissis ...

PUBBLICATO A ROMA IL 17 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO

Vito di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

3.2.7. TESSERAMENTO TECNICI

Si ricorda a tutte le Società che le pratiche di tesseramento tecnici possono essere inviate per posta raccomandata a questo C.R. Toscana, Via Gabriele D'Annunzio 138 Firenze o in alternativa per email ad:

tesstecnici.toscana@Ind.it

Nel caso di invio per posta elettronica, si richiede di allegare la pratica di tesseramento del tecnico in un unico file, che deve comprendere solamente:

- copia per il Settore Tecnico
- copia per il Comitato Regionale
- bollettino quota iscrizione albo s.s. 20/21
- contratto o liberatoria obbligatorio se tecnico responsabile prima squadra

CALCIO FEMMINILE

Nessuna comunicazione.

CALCIO A 5

Nessuna comunicazione.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Nessuna comunicazione.

5. RISULTATI

Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE

Il Tribunale Federale così composto:

Primo Collegio

Dott. Carmine	Compagnini	Presidente
Avv. Enzo	François	Componente
Avv. Pietro	Villari	Componente

Con l'assistenza alla segreteria dei **sigg.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **18 dicembre 2020 alle ore 16.00** assumendo le seguenti decisioni:

07 / P - Stagione sportiva 2020/2021.

Deferimento della Procura Federale a carico di:

- **Brienza Goffredo Luca, Calciatore tesserato per l'A.C.F. Fiorentina s.p.a., al quale viene addebitata la violazione dell'art. 4, c. 1, del C.G.S.;**
- **la Società A.C.F. Fiorentina s.p.a. per la conseguente responsabilità oggettiva prevista dall'art. 6, c. 2, del C.G.S..**

Con esposto indirizzato in data 7 febbraio c.a. anche alla Procura Federale, il Signor Alessandro Calori stigmatizzava il comportamento dei Dirigenti dell'A.C.F. Fiorentina i quali non avevano assunto, nell'immediatezza del fatto, alcun provvedimento nei confronti di un proprio calciatore che aveva colpito con un pugno un calciatore avversario.

Il fatto si sarebbe verificato nel corso della gara A.I.C.S. Campo di Marte / A.C.F. Fiorentina disputata in data 2 febbraio 2020 nell'ambito del Campionato Pulcini 2009.

La denuncia, che non indicava il nome del calciatore colpevole, escludeva espressamente la richiesta di applicazione di qualsiasi sanzione a carico del responsabile, ove individuato, trattandosi di bambini per concludere:

"Credo però che chi di dovere, dovrebbe adoperarsi affinché in futuro eventi del genere non si verifichino nuovamente".

La Procura Federale, avviata l'indagine, ha acquisito il rapporto di gara, recante in allegato le relative liste, procedendo, quindi, all'audizione di alcuni tra i Tesserati delle due squadre protagoniste della competizione.

A tal fine convocava quattro Dirigenti dell'A.C. Fiorentina, uno dei quali (Riggio) non ha risposto alla convocazione per causa di forza maggiore, e di tre Dirigenti della Società A.I.C.S. Campo di Marte.

Di questi ultimi se ne presentava solo uno (Poggi) il quale veniva delegato dagli assenti a rappresentarli ed a consegnare proprie autonome dichiarazioni, relativamente ai fatti accaduti nel corso della gara, debitamente indirizzate al Collaboratore dell'Ufficio che li aveva convocati.

A seguito delle audizioni veniva redatta, in data 19 agosto, relazione conclusiva delle indagini seguita, il successivo giorno 22, da un'integrazione con la quale il Collaboratore "specificava" che il Calciatore che aveva colpito con un pugno un avversario era il Calciatore tesserato per l'A.C.F. Fiorentina Luca Goffredo Brienza.

L'integrazione veniva motivata con l'indicazione che il nominativo "...è stato fatto dal Sig. Alessandro Monnetti, Dirigente Accompagnatore dell' ACF Fiorentina presente nella sua qualità il giorno della gara."

Acquisita, ex art. 19 del C.G.S., la proroga del termine a disposizione, la Procura notificava in data 31.08.2020 avviso di conclusione delle indagini al quale faceva seguito, il 15 successivo, memoria difensiva redatta dai due legali congiuntamente nominati in quella sede dall'A.C. Fiorentina.

La Procura Federale non ritenendo, evidentemente, fondate le argomentazioni addotte con la memoria ha proposto, in data 7 ottobre 2020, il deferimento sopra indicato.

Il T.F.T., eseguite le comunicazioni di rito, indica essere oggi qui presenti:

- l'A.C.F. Fiorentina, i cui difensori hanno inviato, anche in questa sede, ampia memoria;
- il Calciatore Luca Goffredo Brienza, minore, rappresentato dai genitori esercenti la potestà genitoriale, Goffredo Brienza e Valentina Fratre, è qui assistito dal legale di fiducia, che ha prodotto, nelle more, tempestiva memoria;
- la Procura Federale in persona del Sostituto Procuratore, Avvocato Marco Stefanini.

In avvio di dibattimento la Procura Federale, tramite il proprio rappresentante, chiede che il deferimento venga confermato affermando che l'atto di violenza sussiste e che l'autore di esso è stato identificato.

Precisa inoltre che la relazione del Collaboratore dell'Ufficio indica in maniera chiara che il Calciatore Calori è stato colpito con un pugno da un avversario, gesto dal quale ha riportato conseguenze di carattere fisico, e che l'identificazione dell'autore del gesto di violenza è avvenuta anche ad opera del Dirigente Poggi della Società A.I.C.S..

L'evento trova conferma nello scontro avvenuto tra il Brienza e l'avversario Calori e nelle scuse presentate dopo il termine della gara ai Dirigenti dell'A.I.C.S., che sarebbero state superflue nel caso di inesistenza del gesto di violenza.

Altro elemento probante a carico il rappresentate della Procura lo rinviene nel mancato intervento dei Dirigenti dell'A.C.F. Fiorentina nei confronti del Calciatore Brienza nell'immediatezza del fatto.

Precisa che con il deferimento si contesta l'episodio e non il responsabile.

Rileva l'opportunità di contenere le sanzioni stante la giovanissima età dell'incolpato per cui conclude chiedendo l'integrale conferma dell'atto di deferimento con conseguente applicazione delle seguenti sanzioni:

- al calciatore Goffredo Luca Brienza la squalifica per 1 giornata di gara commutabile in una sanzione alternativa che indica in 5 seminari di almeno 60 minuti ciascuno su calcio e violenza organizzati dall'ACF Fiorentina;
- alla Società A.C.F. Fiorentina l'ammenda nell'ammontare di € 500.00 commutabile nell'organizzazione dei 5 seminari sopra indicati.

Segue l'intervento dei difensori che ribadiscono, ciascuno per la propria parte, quanto dedotto con le memorie depositate, ed in particolare la Difesa della Fiorentina, previa affermazione della incompetenza della Procura Federale all'assunzione di provvedimenti disciplinari essendo questa materia riservata alla competenza del G.S.T., evidenzia l'inattendibilità della denuncia, posta a base del deferimento, come emergerebbe dai seguenti dati:

- omissione della circostanza che il Calciatore sia il figlio dell'esponente;
- inesistenza di attività violenta da parte del proprio calciatore essendosi trattato di mero contatto di gioco, come dimostra l'assenza di intervento da parte del Tutor;
- mancata sottoscrizione da parte dello stesso del rapporto di gara;
- inesistenza di prove a sostegno del danno fisico che sarebbe stato subito;
- testimonianza del Dirigente Monnetti (di parte fiorentina) il quale, oltre a descrivere il fatto come assolutamente privo di violenza, esclude di aver fatto espressamente il nome del Brienza.
- non punibilità del Calciatore perché di età inferiore ad anni 13.

Citando la vocazione educativa in ambito giovanile della Società la difesa conclude chiedendo:

- in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del deferimento;
- in via principale affermarsi l'infondatezza delle violazioni attribuite alla Fiorentina sia per l'insussistenza di quanto attribuito al suo calciatore, sia per una vera e propria mancanza di responsabilità della Società in conseguenza della condotta del Calciatore;
- in via subordinata l'irrogazione della sanzione dell'ammenda nel minimo edittale previsto.

Con tesi difensive analoghe giunge alle medesime conclusioni anche il Difensore del Calciatore Brienza il quale chiede dichiararsi:

- in via principale il proscioglimento del proprio assistito per infondatezza della contestazione;
- in via subordinata la non punibilità del Calciatore perché minore degli anni 13;
- ed ancora, sempre in via subordinata, l'eventuale applicazione della sanzione nel minimo edittale previsto.

La decisione.

Le numerose ed articolate eccezioni sollevate richiedono da parte del Collegio doverose precisazioni.

Ogni deferimento sottoposto all'esame del T.F.T. trae origine dalle indagini, compendiate nella relazione che viene redatta dal Collaboratore dell'Ufficio inquirente a seguito dell'acquisizione di prove documentali e testimoniali e/o della segnalazione di eventuali elementi che gravi, precisi e concordanti, siano tali da mettere il Giudicante in condizioni di decidere.

Il documento non può in nessun caso dare interpretazione dei fatti accertati, né indulgere a introspezioni di carattere parapsicologico, compiti riservati semmai all'Organo Giudicante se non anche a quello Requirente.

Nella specie, esaminati gli atti pervenuti e con riferimento alle argomentazioni svolte dalle due parti, Accusa e Difesa, il Collegio ritiene dover far rilevare quanto segue:

- è da affermarsi, in via preliminare, la piena competenza della Procura Federale, stante quanto disposto del comma 2 dell'art. 118 in comparazione con gli artt. 61 – 65 – 66 del C.G.S.;

- l'esposto risulta inviato tra gli altri, correttamente, anche a figc.procura@figc.it, come del resto riconosciuto a pag. 2 dell'atto di deferimento: è quindi infondata ogni contraria affermazione espressa dalle due Difese con le memorie prodotte;

- posta la irrilevanza della eccezione agli effetti del procedere, una lettura completa dell'esposto consente l'evincersi del rapporto padre-figlio esistente tra il calciatore presuntivamente colpito e l'autore dell'esposto.

Ciò deriva, oltre che dall'identità del cognome, da alcune delle frasi riportate sull'esposto quali: *"...E padre di uno dei bambini in campo...."* ed anche *".....momento sgradevole e violento e che in famiglia dovremmo dimenticare al più presto"*.

- le memorie inviate in sede di convocazione dai Dirigenti dell'A.I.C.S., Calori e Lanzarotti, ritenute inutilizzabili *"perché comunque non formalmente acquisibili ai fini della procedura de qua"*, possono ben essere esaminate in questa sede ove quanto riportato sia utile al procedimento.

Peraltro ad esse non può essere disconosciuto il carattere di memorie specificatamente indirizzate al Collaboratore che aveva convocato i rispettivi estensori. Costoro previa delega all'unico Dirigente che, anch'egli convocato, era presente in sede, hanno scelto semplicemente di consegnare le loro considerazioni *"brevis manu"*;

- è assolutamente inconferente al deferimento la citazione circa una *"comprovata immaturità dei bambini di quella età...."*, nonché l'indulgere da parte Fiorentina di utilizzare, nella categoria, bambini di età inferiore di un anno.

Si osserva in proposito che la partecipazione delle società professionistiche alle attività delle categorie di base previste in ambito provinciale, deve avvenire confrontandosi con squadre dilettantistiche anche appartenenti alla fascia di età di un anno superiore, previo rispetto delle norme federali previste, in applicazione di quanto indicato dal C.U. n. 1 del S.G.S. relativo alla stagione 2019/2020 (v. pag. 9);

- non costituisce vizio di alcun genere l'assenza di una specifica risposta, da parte della Procura, alla memoria prodotta dall'A.C. Fiorentina all'atto della conclusione delle indagini, stante l'avvenuto esercizio dell'azione disciplinare nei termini e nei modi previsti dall'art. 125/1 del C.G.S..

- la invocata non punibilità del Brienza, perché inferiore agli anni 13, non può trovare accoglimento stante quanto disposto dall'art. 65 del C.G.S. il quale stabilisce la competenza dei Giudici sportivi *in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica* o comunque su segnalazione del Procuratore Federale.

Né è di qualche valenza il richiamo ad un singolo (non solito) comportamento della Procura che in altra occasione non ha assunto alcun provvedimento nei confronti di alcuni Tesserati di una Società appartenente al C.R. Lazio perché Giovanissimi - ovvero quelli inseriti nelle categorie di cui agli articoli da 19 a 22 del Regolamento del Settore Giovanile e quindi in età compresa entro i dodici anni - con la motivazione che il gioco del calcio costituisce per essi unicamente attività ludica.

Ciò si afferma sotto un duplice aspetto: da un lato, dei tre giovanissimi indagati in quell'occasione uno è stato sanzionato per cui sarebbe necessaria una comparazione documentale tra i due fatti e le conseguenti indagini al fine di potere, eventualmente, tenerne conto; dall'altro si osserva essere giurisprudenza costante di questo Collegio l'applicazione del disposto dell'art. 66 del C.G.S. relativo alla competenza del G.S.T. che recita alla lettera a) *".....ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62"*, (v. da ultimo il C.U. n. 44/2020).

La giovanissima età può, semmai, avere rilevanza agli effetti dell'entità della eventuale sanzione da irrogare.

Quanto sopra premesso il Collegio passa ad esaminare quali sono i fattori che hanno determinato l'atto di incolpazione premettendo che, per espresso disposto normativo, quanto accaduto nel corso di una gara (qualunque sia la Categoria della competizione in cui essa si svolge) trae la propria esistenza, ai fini disciplinari, dal rapporto di gara (art. 66 C.G.S.).

Si ricorda che, secondo quanto previsto dal Regolamento di Settore riportato con il C.U. n. 1 del S.G.S. nonché dal modulo espressamente predisposto, il rapporto di gara deve essere debitamente firmato dai Dirigenti delle due squadre e recare il nome del Tutor con relativa sottoscrizione prima di essere trasmesso alle Delegazioni Provinciali per i provvedimenti consequenziali (punto 6/8 a pag. 8 di detto C.U.).

In esecuzione a quanto sopra il C.U. n. 6/2019 emesso dalla D.P. di Firenze, nel dettare le norme valide per la Stagione 2019/2020, ha più esattamente disposto che:

“Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno firmare per avallo il risultato riportato sul rapporto arbitrale e il Direttore di gara provvederà, quindi, a completare il rapporto in tutte le altre voci ivi previste come risulta evidente anche dal modello di “referto gara” delle categorie Esordienti e Pulcini allegato al Regolamento dei Tornei annualmente pubblicato a cura del S.G.S..

La Società ospitante dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i nominativi dei giocatori delle due squadre, alla Delegazione Provinciale di competenza entro e non oltre le 48 ore (o altro diverso termine stabilito eventualmente dal singolo regolamento di Torneo, n.d.r.) dalla data dell'espletamento della partita”.

In proposito si richiama il punto 6/8 C.U. (pag. 8) n. 11 S.G.S. relativo all'Organizzazione dei Tornei.

Nel caso di specie il rapporto di gara (unico atto attestante lo svolgimento delle gare che si disputano a qualsiasi titolo, per qualsiasi categoria, in ambito federale e che rimane a testimonianza dei fatti accaduti durante il loro svolgimento) risulta compilato senza l'indicazione dei dati relativi al Tutor né reca alcun riferimento in ordine allo stesso in modo da poterlo identificare, omissioni in ordine alle quali, osserva il Collegio, nessun accertamento è stato posto in essere dalla Procura nel corso dell'indagine.

L'assenza dei presupposti richiesti ed in particolare della sottoscrizione, elemento indispensabile per la formazione dell'atto, determina la inesistenza, o quanto meno, la nullità del documento il quale è, in ogni caso, privo di qualsiasi indicazione relativa all'individuazione del suo autore il che, solo, potrebbe condurre all'esclusione della sua nullità.

La inesistenza del documento (o la sua nullità) ne precludono, nella specie, l'utilizzo sotto qualsiasi aspetto ponendo nel nulla le eccezioni sollevate in ordine a quanto in esso riportato.

L'accadimento dei fatti dovrà pertanto essere esaminato attraverso la ricostruzione e l'analisi dei dati acquisiti in sede di indagine che, considerata, come sopra evidenziato, l'inesistenza del rapporto di gara, sono costituiti dalle testimonianze rese dai Dirigenti delle due Società che vengono così riassunte:

Fiorentina.

- Cardi: posizione lontana, fallo contro Brienza, caduta di entrambi i Calciatori coinvolti che però si sono rialzati immediatamente;

- Monnetti: incomprensibile appare la dichiarazione da questi resa al Collaboratore della Procura: *“gol del vantaggio realizzato dal ragazzo che è stato incolpato dal presunto fallo (Brienza quindi, n.d.r.) ove posta a raffronto con quanto riportato sul punto nelle memorie depositate “..non ho mai detto che il calciatore Brienza avrebbe sferrato un pugno al volto del Calori ma solo che il bambino incolpato del presunto fallo di gioco era l'autore del vantaggio definitivo in favore di Fiorentina”.*

- Testoni: *“...a seguito di un fallo di gioco subito da un nostro giocatore c'è stato l'intervento dei dirigenti e degli istruttori dell'altra squadra che erano in prossimità dell'accaduto ma avendo visto che i giocatori poco dopo si sono rialzati non abbiamo ritenuto opportuno intervenire...”*

AICS Campo di Marte.

- Poggi: *“... nessun atto di rilievo, salvo che, nei minuti finali si è verificato uno scontro di gioco tra i due bambini in occasione del quale, come fallo di reazione, il giocatore della Fiorentina ha colpito con un pugno un nostro giocatore, che nella specie era Matteo Calori”.*

- Calori: la dichiarazione scritta fatta pervenire, con le modalità già indicate, al Collaboratore della Procura Federale conferma l'esistenza di un pugno inferto da un bambino della Fiorentina ad un avversario *procurandogli un taglio su una gengiva e altro sulla lingua con conseguente fuoriuscita di sangue.*

Non menziona, ancora una volta, il nome dei due calciatori coinvolti nell'episodio confermando le critiche rivolte all'A.C.F. Fiorentina in sede di esposto.

- Lanzirrotti: anch'egli con la dichiarazione sottoscritta, conferma il pugno scagliato da un calciatore della Fiorentina a calciatore avversario *“...dopo un contrasto...mentre erano entrambi a terra”.*

Dal loro esame emerge la ovvia ed inevitabile contrapposizione di posizioni che certamente non contribuisce a chiarire i termini della vicenda in ordine alla quale il Collegio deve fare le seguenti considerazioni:

- nessuna delle due parti indica i nomi dei due calciatori coinvolti, fatto che può ben essere interpretato come chiara volontà di proteggere i bambini da una non necessaria pubblicità, ma che non risulta di aiuto al Giudicante;
- i testi ascoltati riferiscono tutti, con la sola eccezione di Calori senior e Poggi – di parte A.I.C.S. – che si è trattato di un normale scontro di gioco;
- solo il denunciante, non anche i Dirigenti della medesima Società, indica la esistenza di lesioni quali i tagli che sarebbero stati riportati dal calciatore colpito alla gengiva ed al labbro con fuoriuscita di sangue;
- non risulta da alcuna dichiarazione tale fatto che, ove verificatosi, avrebbe determinato, oltretutto l'intervento del personale sanitario, le proteste del pubblico presente che – come accade in gare della categoria in esame – è costituita esclusivamente da parenti ed amici dei giovani calciatori;
- non risulta – per concorde affermazione delle due parti – che lo sconosciuto Tutor abbia assunto alcun provvedimento di carattere disciplinare (punizione a favore dell'una o dell'altra squadra in campo, espulsione del reo) avendo egli evidentemente ritenuto il fatto come fortuito ed effetto di una normale azione di gioco: sul punto tutte le testimonianze coincidono.

In proposito appare opportuno ricordare che, secondo la normativa vigente, la direzione di tali gare viene affidata, in primo luogo, a Dirigenti della squadra ospitante e che solo per particolari accordi può essere demandata a Dirigenti della squadra ospitata: nella specie quindi l'incontro avrebbe dovuto essere affidato a Dirigenti della Società A.I.C.S. Campo di Marte.

Le contraddittorie indicazioni dei Dirigenti, non appurate ma acquisite acriticamente, circa la distanza alla quale ciascuna di esse si trovava non consentono a questo Collegio di potersi pronunciare sul punto.

La dichiarazione del Dirigente dell'A.C.F. Fiorentina Monnetti indicata ad integrazione della relazione sulle indagini espletate non emerge da un verbale sottoscritto dall'interessato (che in tal modo se ne assume ogni responsabilità) ma è una frase semplicemente riportata dal Collaboratore per cui il Collegio non può assumerla a fini di prova.

Non esiste quindi alcun elemento di certezza sulla colpevolezza del Tesserato deferito circa l'esistenza, a seguito di uno scontro di gioco univocamente riconosciuto, di dolo nell'evento in contestazione.

Quanto sopra non esime il Collegio dal ricordare ai Dirigenti delle Società del Settore di adempiere alla loro funzione nel pieno rispetto delle norme che regolano la loro attività sportiva alla quale si aggiunge la necessità di operare in maniera tale da indicare ai giovanissimi calciatori non soltanto il sano e corretto agonismo, ma anche un comportamento civilmente corretto nei confronti degli avversari.

P.Q.M.

il T.F.T. Territoriale della Toscana, ritenendo che non esistono elementi certi tali da potere assumere alcuna decisione di carattere disciplinare nei confronti del Calciatore Brienza e quindi dell'A.C.F. Fiorentina, respinge il deferimento.

Il Segretario
(Coli)

Il Presidente, relatore ed estensore
(Compagnini)

Secondo Collegio

Dott. Carmine Compagnini Presidente
Avv. Alessandro Brogi Componente
Avv. Silvia Cristalli Componente

Con l'assistenza alla segreteria dei **sigg.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **18 dicembre 2020 alle ore 16.45** assumendo le seguenti decisioni:

06 / P – Stagione Sportiva 2020/2021.

Deferimento della Procura Federale a carico di:

Cantalupi Leonardo, Presidente A.S.D. Young Viareggio International;

Strambi Andrea, Dirigente della medesima Società,

ai quali viene contestata la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione alla violazione dell'art. 9.3, lett. A 1), del C.U. n. 1 del S.G.S., stagione sportiva 2019/2020;

A.S.D. Young Viareggio International, per la conseguente responsabilità di carattere diretta e oggettiva prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S..

La Delegazione Provinciale di Lucca con nota del 22.01.2020 informava la Procura Federale – dandone notizia al Presidente del C.R.T. Toscana – della sussistenza di talune irregolarità nelle procedure adottate dalla Società A.S.D. Young Viareggio ai fini della disputa del "Torneo della Befana" da disputarsi tra il 4 ed il 6 gennaio 2020.

La denunciante nell'occasione specificava quanto segue:

- il Torneo Regionale categoria Pulcini misti risultava autorizzato;
- per il Torneo Internazionale cat. Esordienti misti, la Delegazione ha potuto trasmettere gli atti al Settore Giovanile e Scolastico Federale, per la prescritta autorizzazione, solo in data 3 gennaio dato che la Società, nonostante ripetute sollecitazioni, ha trasmesso la documentazione necessaria solo in data 2 gennaio 2020;
- nessuna richiesta di autorizzazione è stata inoltrata dalla Società in riferimento al Torneo di carattere nazionale cat. Giovanissimi.

La Procura, avviate le indagini, acquisiva in sede istruttoria le dichiarazioni dei Tesserati della Società coinvolti nell'organizzazione del Torneo e notificava, in data 25.8. c.a., al Presidente Cantalupi ed al Dirigente Strambi avviso di conclusione delle indagini.

Disponeva quindi, in data 5 ottobre 2020, il deferimento a questo Tribunale nei confronti di: Leonardo Cantalupi, Andrea Strambi e della Società A.S.D. Young Viareggio International per le violazioni precisate in epigrafe.

Comunicata alle parti la data della discussione il Collegio rileva la presenza dei soggetti deferiti rappresentati tutti dal comune legale nominato a seguito della notifica dell'atto di conclusione delle indagini.

Per la Procura Federale è presente l'Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore.

In apertura di dibattimento il difensore dei deferiti dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale un'ipotesi di accordo in applicazione di quanto disposto dall'art. 127 del C.G.S. che così formula, depositando il verbale d'accordo congiuntamente sottoscritto:

- Cantalupi Leonardo, sulla sanzione base determinata in mesi 6 (sei), inibizione per mesi 4 (quattro);
- Strambi Andrea, sulla sanzione base di mesi 6 (sei), inibizione per mesi 4 (quattro);
- Società A.S.D. Young Viareggio International, sulla sanzione base di € 700.00 (settecento), ammenda di € 477.00 (quattrocentosettantasette).

Il Tribunale riunitosi in Camera di Consiglio decide di accogliere la proposta definizione essendo essa conforme al disposto di legge.

P.Q.M.

il T.F.T. della Toscana dispone, ai sensi di quanto previsto dall'art. 127 del C.G.S., l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Cantalupi Leonardo, Presidente della Società A.S.D. Young Viareggio International, inibizione per mesi 4 (quattro);
- Strambi Andrea, Dirigente, inibizione per mesi 4 (quattro);
- Società A.S.D. Young Viareggio International, ammenda di € 477.00 (quattrocentosettantasette).

Dichiara chiuso il procedimento.

Il Segretario
(Coli)

Il Presidente relatore
(Compagnini)

Terzo Collegio

Dott. Carmine Compagnini	Presidente
Avv. Alessandro Brogi	Componente
Avv. Nicola Boschi	Componente

Con l'assistenza alla segreteria dei **sigg.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **18 dicembre 2020 alle ore 17.15** assumendo le seguenti decisioni:

08 / P – Stagione Sportiva 2020/2021.

Deferimento della Procura Federale per l'asserita violazione delle norme del C.G.S. da parte di:

- **Vettori Andrea, Calciatore tesserato per la Società C.S. Alleanza Giovanile Dicomano a.s.d., con riferimento agli artt. 4 – 5 – 14 e 17;**
- **Società C.S. Alleanza Giovanile Dicomano a.s.d., per gli artt. 28/5 e 6/2;**
- **Endi Prekulay, Calciatore tesserato per l'U.S. Molinense a.s.d., in ordine agli artt. 4 – 5 – 14 e 17;**
- **Hamza Laajal, Calciatore tesserato per la Società A.S. Fortis Juventus 1909 per quanto indicato all'art. 4 in relazione alla previsione normativa di cui all'art. 30, c. 2, dello Statuto Federale;**
- **Società A.S. Fortis Juventus 1909 ex art. 34 per quanto contestato al Calciatore Laajal.**

La Procura Federale,

- conclusa la fase inquirente avviata a seguito della segnalazione (in data 31.1.2020) da parte del G.S.T. di Firenze di quanto accaduto nel parcheggio antistante l'impianto sportivo dopo il termine della gara A.S.D. Fortis Juventus e la C.S. Alleanza Giovanile di Dicomano, che valida per il Campionato Allievi B Provinciali si è disputata in data 22.1.2020;
- acquisita ritualmente la proroga del termine di conclusione delle indagini (18.6 / 27.7);
- notificata ai soggetti interessati, in data 27 agosto scorso, la comunicazione dell'avvenuta conclusione delle indagini;
- ritenute irrilevanti le memorie inviate rispettivamente in data 11 settembre dal Difensore del Calciatore Andrea Vettori, ed in data 24 dello stesso mese dal Presidente della Società Alleanza Giovanile Dicomano, ha posto all'attenzione di questo Tribunale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 125 del C.G.S., il deferimento meglio evidenziato in epigrafe.

Il Giudicante ha quindi disposto che la discussione avvenga in data odierna per cui, avendone data formale comunicazione alle parti interessate, constata la presenza di:

- Vettori Andrea Calciatore che, in quanto minore, è rappresentato dai genitori esercenti la potestà genitoriale ed è assistito dal legale di fiducia come da mandato a suo tempo depositato;
- Hamza Laajal, Calciatore, minore anch'egli, rappresentato dal Signor Andrea Agatensi, Direttore Generale della Società A.S.D. Fortis Juventus 1909;
- Società Fortis Juventus 1909 rappresentata anch'essa dal Signor Agatensi che deposita entrambi i mandati.
- la Procura Federale in persona del Sostituto Procuratore Avvocato Marco Stefanini.

Questi i fatti.

Pur in costanza di formale comunicazione in merito sono assenti: la Società Alleanza Giovanile Dicomano ed il Calciatore Endi Prekulay, oggi tesserato per l'U.S. Molinense a.s.d..

Dopo il termine della gara l'Arbitro, il Commissario di campo, due Dirigenti delle Società che avevano disputato la gara, mentre si trovavano casualmente insieme al di fuori degli spogliatoi, venivano raggiunti dal Calciatore Hamza Laajal, tesserato per la Società A.S. Fortis Juventus 1909, il quale affermava di essere stato aggredito, nel parcheggio antistante lo spogliatoio, da tre sconosciuti. Il ragazzo, che presentava un ematoma all'occhio sinistro, veniva immediatamente soccorso e quindi avviato dai propri genitori all'Ospedale dal quale veniva dimesso in serata con emissione di prognosi per la durata di cinque giorni.

Successivamente – in data 18.2.2020 – il Calciatore, sempre accompagnato dai genitori, si è recato presso il Comando Carabinieri di Borgo S. Lorenzo per depositare denuncia-querela nei confronti del Calciatore Andrea Vettori da lui riconosciuto la sera stessa dell'aggressione attraverso una foto ed un colloquio telefonico con il Dirigente Lo Bosco, tesserato per la Società A.S.D. Fortis Juventus 1909.

Aperto il dibattimento interviene l'Avvocato Stefanini il quale, per conto della Procura Federale, chiede preliminarmente che venga modificato l'atto di incolpazione nei confronti della Società A.S.D. Fortis Juventus 1909 essendo emerso che la responsabilità in cui è incorsa la Società ha esclusivo carattere oggettivo e non anche concorrente, come originariamente contestato. Passando al merito della questione riafferma la fondatezza del deferimento rilevata, oltreché dall'identificazione dell'autore dell'atto di violenza effettuato dal Dirigente Lo Bosco, anche e soprattutto dalle dichiarazioni confessionarie rese nella fase inquirente dai Calciatori Laajal e Prekuley.

In conseguenza chiede che vengano inflitte ai deferiti le seguenti sanzioni:

- Vettori Andrea, Calciatore, squalifica per mesi 6 (sei);
- Società C.S. Alleanza Giovanile Dicomano a.s.d., ammenda di € 500,00 (cinquecento);
- Endi Prekulay, Calciatore tesserato per la Società l'U.S. Molinense a.s.d., squalifica per mesi 4 (quattro);
- Hamza Laajal, Calciatore, squalifica per mesi 6 (sei);
- Società A.S. Fortis Juventus 1909, ammenda di € 3.000,00 (tremila) e punti 3 (tre) di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva nel Campionato Allievi.

Il difensore del Calciatore Vettori si riporta, illustrandola ulteriormente, alla memoria depositata al termine dell'istruttoria compiuta dalla Procura Federale, confermandone le richieste previa ulteriore conferma sia dello sputo ricevuto dall'avversario che l'inesistenza di eventi rilevanti disciplinarmente come emerso dai testi ascoltati dalla Procura.

Chiusa la fase dibattimentale il Collegio, preso atto della richiesta preliminarmente posta dalla Procura Federale, decide in Camera di consiglio osservando preliminarmente che non sono stati escussi il terzo ed il quarto ragazzo facenti parte del gruppo dei quattro presenti all'aggressione e precisamente:

- Iacopo Bacciotti, non partecipante, come affermato dallo stesso Vettori e comunque non tesserato federale;
- Mario Costello risultato estraneo ai fatti come emerge dalla denuncia querela depositata dal Calciatore Laajal Hamza.

A parere del Collegio il deferimento deve essere scisso in due parti ben distinte:

una, (vedi lettera A) riferita ai Calciatori Andrea Vettori_e Endi Prekulay, l'altra (lettera B) per l'esame della posizione del Calciatore Laajal Hamza e della Società Fortis Juventus 1909.

A)

- Vettori Andrea.

E' colpevole di quanto addebitatogli.

Determinante, a prescindere dal riconoscimento effettuato nei suoi confronti dal Dirigente Lo Bosco, è la dichiarazione confessoria resa dal Calciatore al Collaboratore della Procura Federale, sia pure giustificata con la provocazione derivante da sputi asseritamente ricevuti dall'avversario.

In termini di entità della sanzione da irrogare occorre tener conto della spontaneità della confessione cui si contrappone l'aver egli tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del Laajal già in occasione della gara disputata nel mese di novembre tra le due squadre ed annullata per un errore tecnico.

Prive di ogni pregio le tesi difensive, prospettate in sede di replica all'atto di conclusione delle indagini e oggi qui ribadite, basate sulle affermazioni dell'Arbitro e del Commissario di campo nonché dei due Dirigenti delle contrapposte Società auditi. Tali testi non erano presenti al fatto trovandosi presso gli spogliatoi, quindi all'interno dell'impianto, laddove l'aggressione è avvenuta nel parcheggio antistante l'impianto sportivo.

- Prekulay Endi.

Il Calciatore ha ammesso, anch'egli spontaneamente ed in sede di indagine, di aver colpito l'avversario Laajal per cui nessun dubbio sussiste sulla sua colpevolezza: l'aver ammesso il fatto esclude ogni altra considerazione sull'episodio.

Gioca semmai a suo favore, in termini di entità della sanzione alla quale deve soggiacere, l'aver inviato al Laajal nei giorni successivi al fatto una lettera di scuse.

B)

- Calciatore Laajal Hamza e Società Fortis Juventus 1909.

Viene addebitato al Calciatore di aver violato il disposto dell'art. 30 dello Statuto Federale per aver adito, attraverso il deposito di una denuncia-querela, l'A.G.O. in violazione dell'art.30 dello Statuto Federale (cosiddetto vincolo di giustizia sportiva) il che determina l'applicazione dell'art. 4 (già articolo 15 previgente) del C.G.S..

E' evidente che la contestazione della Procura trae origine dalla dichiarazione resa, in via telefonica, dal genitore che lo rappresenta in sede processuale, al Collaboratore della Procura con la quale si conferma di non aver proceduto a richiedere alcuna autorizzazione non essendo il tesserato a conoscenza dell'esistenza del relativo obbligo.

Alla accertata violazione di norme federale da parte del tesserato consegue la responsabilità prevista in via oggettiva da parte della Società secondo quanto previsto dall'art. 6 del C.G.S..

La questione è ormai datata nel tempo risalendo a quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 280/2003 (D.L. 220/2003) il quale, riconoscendo e favorendo l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, ha disposto che i rapporti *tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica* sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

Sulla base di tale dettato è stata emanata nel contesto della normativa sportiva la disposizione di cui all'art. 30 dello Statuto Federale che ha trovato rispondenza, sotto il profilo disciplinare, in quanto previsto in termini di sanzioni dall'art. 15 del previgente C.G.S., oggi trasfuso nell'art. 34 di detto Corpo di norme.

La giurisprudenza sportiva di merito ha a lungo applicato in maniera rigida e letterale il disposto dell'art. 15 del C.G.S. per poi giungere a ritenere che solo il reato perseguibile d'ufficio esclude l'applicabilità del vincolo di giustizia dovendosi considerare "neutri" per lo Stato i reati punibili su querela di parte.

Tale principio viene contestato dalla C.F.A. che, con sentenza n. 42/2020-2021, respinge il reclamo proposto sul punto dalla Procura Federale affermando che tutti i reati, sia perseguibili ad istanza di parte che d'ufficio, hanno come oggetto la tutela di situazioni giuridiche soggettive e come tali aventi rilevanza agli effetti per l'ordinamento giuridico, unico soggetto al quale compete la relativa tutela.

Rileva ancora quel Collegio che la materia è sottratta alla giurisdizione del giudizio sportivo essendo questo privo di *potestas iudicandi* trovando ostacolo nella materia penale la cui trattazione richiede l'intervento esclusivo del giudice ordinario. Il vincolo mantiene invece intatta ogni validità nell'ambito dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.

Osserva in proposito il Giudicante che in conseguenza di siffatta interpretazione diviene scarsamente comprensibile la portata dell'art. 30 dello Statuto (di conseguenza dell'art. 34 del C.G.S.), per cui appare necessario un intervento del Legislatore Sportivo sul punto.

E sempre la C.F.A., con la sentenza citata, afferma in maniera ancor più stringente che per potersi applicare il vincolo di giustizia, questo deve presupporre *"la predisposizione da parte dell'ordinamento sportivo di strumenti alternativi e a livello funzionale omogenei rispetto a quelli previsti dalla legislazione statale e, detta omogeneità, non sussiste rispetto alla materia penale"*.

La sentenza n. 42 della C.F.A. peraltro fonda le proprie argomentazioni citando in proposito: il lodo 16 marzo 2009 della Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport presso il Coni ed il lodo del 16 novembre 2010 del Tribunale Nazionale di Arbitrato entrambe richiamate dalla decisione n. 26/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport posta a base della motivazione.

L'orientamento emergente da quanto fin qui rilevato conduce questo Tribunale a dovervisi uniformare in applicazione del principio di rapidità della Giustizia Sportiva.

P.Q.M.

Il T.F.T. della Toscana accoglie parzialmente l'atto di deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- a Vettori Andrea, Calciatore, squalifica per mesi 4 (quattro);
 - alla Società C.S. Alleanza Giovanile Dicomano a.s.d., ammenda di € 500,00 (cinquecento);
 - a Endi Prekulay, Calciatore tesserato per la Società l'U.S. Molinense a.s.d., squalifica per mesi 3 (tre);
- Proscioglie dagli addebiti mossi il calciatore Hamza Laajal e quindi della Società Società A.S. Fortis Juventus.

Il Segretario
(Coli)

Il Presidente relatore ed estensore
Compagnini)

DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

la Corte Federale così composto:

Dott. Carmine Compagnini	Presidente
Avv. Alessandro Brogi	Componente
Avv. Nicola Boschi	Componente

Con l'assistenza alla segreteria **dei sigg.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il **giorno 18 dicembre 2020 alle ore 17.00 e seguenti** assumendo le seguenti decisioni:

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI

09 stagione sportiva 2020/2021 Gara Pianese – Mazzola Valdardia (3-4) del 18.10.2020. Campionato Under 17 Allievi Regionali. In C.U. n. 28 del 22 ottobre 2020 C.R. Toscana.

Reclama l'A.S.D. Mazzola - Valdardia avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Regione Toscana:

"CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

MASOTTI SAMUELE (MAZZOLA VALDARBIA)

Espulso per somma di ammonizioni alla notifica del provvedimento proferiva espressioni irrispettose verso il D.G.; di poi rientrava sul terreno di gioco senza autorizzazione in occasione della segnatura della propria squadra per unirsi ai festeggiamenti. Sanzione aggravata perché capitano."

La Società reclamante preliminarmente evidenzia la circostanza che il D.G. avrebbe fatto una certa confusione con i cartellini al momento del provvedimento disciplinare nei confronti del Masotti, in quanto dapprima comminava l'espulsione diretta e successivamente, accortosi dell'errore, modificava il provvedimento in un'espulsione per somma di ammonizioni, tuttavia – a detta della Reclamante – la prima ammonizione sarebbe stata in realtà a carico di un compagno di squadra del Masotti e non di quest'ultimo. L'A.S.D. Mazzola - Valdardia evidenzia inoltre che il Masotti, una volta espulso, si sarebbe limitato ad affacciarsi in accappatoio, a fine gara, sulla porta dello spogliatoio, senza però oltrepassare la linea del campo. Per tali motivi chiede una riduzione della sanzione.

Richieste al D.G. osservazioni in merito al contenuto del reclamo, il medesimo conferma che l'espulsione del calciatore del Mazzola – Valdardia è avvenuta per somma di ammonizioni e che il Masotti era stato il destinatario anche della prima ammonizione per un fallo di gioco; precisa inoltre che il calciatore era rientrato sul terreno di gioco, non a fine gara, bensì dopo una segnatura della propria squadra e che in tale circostanza lo stesso indossava solo indumenti intimi.

Il Collegio rileva che, al di là del ripensamento dell'Arbitro al momento dell'adozione del provvedimento disciplinare, risulta acclarato che l'espulsione è avvenuta per somma di ammonizioni ed in ordine alla prima ammonizione il D.G. conferma che il destinatario ne era stato lo stesso Masotti per un fallo di gioco.

Tuttavia se ciò è vero, come è vero, ad avviso del Collegio l'espulsione per somma di ammonizioni dovrà essere sanzionata tutt'al più con una giornata di squalifica ed inoltre la rilevanza della condotta disciplinare del calciatore assunta in tale contesto, proprio perché ritenuta dall'Arbitro meritevole solo di una (seconda) ammonizione non è suscettibile di essere aggravata in ragione della qualifica di capitano rivestita dal Masotti.

Per quanto concerne invece l'ingresso in campo di quest'ultimo, l'episodio è confermato dal D.G., il quale ribadisce che non si è verificato a fine gara bensì dopo la segnatura di una rete da parte del Mazzola – Valdardia, anzi precisa che in tale occasione il calciatore indossava soltanto indumenti intimi. Di guisa che il comportamento in esame deve essere senz'altro censurato e trovare idonea sanzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo ed in parziale riforma della sanzione irrogata dal G.S.T. per la Regione Toscana riduce la squalifica inflitta al calciatore della A.S.D. Mazzola - Valdardia Masotti Samuele a 3 (tre) giornate di gara.

Dispone restituire la tassa di reclamo.

Il Segretario
(Tosi Fabrizio)

Il Presidente
(Carmine Compagnini)

Relatore ed estensore
(Alessandro Brogi)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

05 stagione sportiva 2010/2021 Decisione pubblicata in data 22.10.2020 (C.U. n 28) relativa alla gara di campionato Giovanissimi Regionali disputata in data 11.10.2020 tra A.S.D. Atletica Castello e Jolly Montemurlo S.S.aR.L con la quale il G.S.T. infliggeva alla S.S. Jolly Montemurlo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, la penalizzazione di 1 punto in classifica nonché l'ammenda di 103,00 Euro avendo "al 38° del p.t. la S.S. Montemurlo fatto rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa"

Con nota scritta del 23.10.2020 la Jolly Montemurlo S.S.D. a R.L. domandava l'invio del referto gara dell'11.10.2020 preannunciando reclamo avverso la sanzione elevata dal G.S.T. nei confronti della società.

Non seguiva proposizione di reclamo nei termini di legge per cui è precluso alla C.S.A.T qualsiasi esame in punto di merito

P.Q.M.

la C.S.A.T. Toscana non si pronuncia e, in applicazione dell'art. 48 del C.G.S., dispone l'acquisizione della tassa versata

Il Segretario
(Tosi Fabrizio)

Il Presidente
(Carmine Compagnini)

Relatore ed estensore
(Nicola Boschi)

7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI

- C.U. n. 144/A FIGC del 23/12/2020 inerente l'approvazione, in deroga all'art. 49, comma 1, lett. c), delle NOIF, per l'individuazione delle 8 Società ammesse di diritto al Campionato di Serie D 2021/2022 attraverso le graduatorie allegate
- C.U. n. 145/A FIGC del 23/12/2020 inerente il nuovo Regolamento Antidoping 2021 NADOITALIA

9. CALENDARIO GARE

Nessuna comunicazione.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 28-12-2020

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini



COMUNICATO UFFICIALE N. 168 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 144/A della F.I.G.C., inerente l'approvazione, in deroga all'art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F., per l'individuazione delle 8 società ammesse di diritto al Campionato Serie D stagione sportiva 2021/2022 attraverso le graduatorie di merito di cui agli allegati sub A) e sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 144/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 22 dicembre 2020;
- preso atto, che in ragione dell'attuale situazione emergenziale provocata dalla diffusione del COVID-19, il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha deliberato, per la stagione sportiva 2020/2021:
 - l'annullamento della gare di spareggio-promozione tra le squadre seconde classificate dei gironi del Campionato Regionale di Eccellenza per l'assegnazione di n. 7 posti valevoli per l'acquisizione del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato Serie D 2021/2022;
 - l'annullamento della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti che determina l'attribuzione di n. 1 posto valevole per l'acquisizione del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie D 2021/2022;
- vista l'istanza di deroga all'art. 49, comma 1, lett. c) delle N.O.I.F., proposta dalla Lega Nazionale Dilettanti volta all'individuazione delle otto società ammesse di diritto al Campionato Serie D 2021/2022 attraverso specifiche graduatorie di merito per l'attribuzione dei posti che non potranno essere assegnati con lo svolgimento delle gare annullate;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare, in deroga all'art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F., l'individuazione delle 8 società ammesse di diritto al Campionato Serie D stagione sportiva 2021/2022 attraverso le graduatorie di merito di cui agli allegati sub A) e sub B) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TABELLA PUNTEGGI SOCIETA' VINCENTI
COPPA ITALIA REGIONALE DI ECCELLENZA
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

(DA APPLICARE A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI 2020/2021)

Nota esplicativa:

Hanno diritto a presentare domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022, per la copertura di un (1) posto disponibile, tutte le Società di Eccellenza vincenti la Coppa Italia Regionale 2020/2021, ad esclusione di quelle Società che abbiano già acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato di Serie D, secondo la tabella valutativa di cui ai paragrafi che seguono.

Tale diritto non verrà riconosciuto qualora la Società di Eccellenza interessata, pur avendo vinto la Coppa Italia Regionale 2020/2021, al termine della Stagione Sportiva 2020/2021 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società di Eccellenza acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2021/2022 attraverso le modalità di cui alle presenti disposizioni, non potrà concorrere all'attribuzione di analogo diritto sportivo che sarà riservato alle squadre seconde classificate nel Campionato di Eccellenza 2020/2021, nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

Nell'ipotesi di mancata conclusione della Coppa Italia Regionale 2020/2021 a seguito di eventuali provvedimenti del Governo e/o delle Autorità Sanitarie, la Lega Nazionale Dilettanti si riserva l'adozione di nuove e diverse determinazioni in materia.

DIRITTI SPORTIVI

Anzianità di affiliazione alla F.I.G.C., calcolata alla data del 30/6/2020, a condizione che in ciascuna delle Stagioni Sportive sia stata svolta, con carattere continuativo e con il medesimo numero di matricola o per effetto di provvedimenti della F.I.G.C. che abbiano disposto il mantenimento della suddetta anzianità, effettiva attività federale:

0,1 punti per ciascuna Stagione Sportiva, fino ad un massimo di 3,5 punti.

MERITI SPORTIVI

(I punteggi sono tra loro cumulabili)

Società di Eccellenza vincente la Coppa Italia Regionale:

Stagione Sportiva 2017/2018.....	punti 4
Stagione Sportiva 2018/2019.....	punti 5
Stagione Sportiva 2019/2020.....	punti 6

Società di Eccellenza seconda classificata nella Coppa Italia Regionale:

Stagione Sportiva 2017/2018.....	punti 1
Stagione Sportiva 2018/2019.....	punti 2
Stagione Sportiva 2019/2020.....	punti 3

VALUTAZIONI AGGIUNTIVE

(I punteggi sono tra loro cumulabili)

Per ogni stagione sportiva di appartenenza al Campionato Nazionale di Serie D (2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020).....punti 2

Per ogni stagione sportiva di appartenenza al Campionato Regionale di Eccellenza maschile (2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021).....punti 1

Per ogni stagione sportiva di appartenenza al Campionato Regionale di Calcio Femminile di Eccellenza o Promozione, già Campionati Regionali e Provinciali di Serie C e di Serie D (2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021)punti 1

Per la stagione sportiva di appartenenza a Campionati Nazionali di Calcio Femminile di Serie A e Serie B organizzati dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. (2017/2018):punti 2

Per ogni stagione sportiva di appartenenza al Campionato Nazionale di Serie C Femminile organizzato dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021):punti 2

VOLUME ATTIVITA' GIOVANILE

Attività svolta nelle categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini, a prescindere dal numero di squadre iscritte (2019/2020).....punti 2

(I punteggi sono tra loro cumulabili e vengono assegnati solo in caso di partecipazione con diritto di classifica, ovvero di iscrizione ad attività con diritto di classifica, in ciascuna delle suindicate categorie, alla data del 29 Febbraio 2020)

Società vincente Titolo Italiano Juniores Nazionale Under 19:

Stagione Sportiva 2016/2017:.....	punti 3
Stagione Sportiva 2017/2018:.....	punti 4
Stagione Sportiva 2018/2019:.....	punti 5

Società vincente Titolo Italiano Juniores Regionale Under 19:

Stagione Sportiva 2016/2017:.....	punti 3
Stagione Sportiva 2017/2018:.....	punti 4
Stagione Sportiva 2018/2019:.....	punti 5

Società vincente Titolo Italiano Allievi Dilettanti Under 17:

Stagione Sportiva 2016/2017:.....	punti 3
Stagione Sportiva 2017/2018:.....	punti 4
Stagione Sportiva 2018/2019:.....	punti 5

Società vincente Titolo Italiano Giovanissimi Dilettanti Under 15:

Stagione Sportiva 2016/2017:.....	punti 3
Stagione Sportiva 2017/2018:.....	punti 4
Stagione Sportiva 2018/2019:.....	punti 5

MERITI DISCIPLINARI per l'attività svolta nel Campionato di competenza della prima squadra nelle stagioni sportive 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019

(I punteggi sono tra loro cumulabili)

Società vincente Premio Disciplina (proprio girone).....	punti 5
Società 2 ^a classificata Premio Disciplina (proprio girone).....	punti 3
Società 3 ^a classificata Premio Disciplina (proprio girone).....	punti 2

Vengono inoltre applicate le seguenti determinazioni:

- Esclusione dalla graduatoria per il completamento dell'organico di Serie D 2021/2022, per le Società sanzionate per illecito sportivo nel periodo 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021.
- L'eventuale rinuncia ad acquisire il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022 attraverso la graduatoria del presente Regolamento della Coppa Italia Regionale determinerà lo scorrimento dell'assegnazione del diritto secondo l'ordine della graduatoria stessa.
- Nell'ipotesi in cui, tra due o più Società interessate all'assegnazione del primo posto valevole per il completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022 attraverso la graduatoria del presente Regolamento, si verificasse parità di punti, si applicano nell'ordine i seguenti criteri aggiuntivi al fine di determinare la squadra prima classificata nella graduatoria di che trattasi:
 - a) Anzianità di affiliazione alla F.I.G.C.;
 - b) Persistendo ulteriore parità, si terrà conto del numero di calciatori e di calciatrici tesserati/e alla data del 30 Giugno 2021 per attività dilettantistica di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschile che femminile, indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti;
 - c) Persistendo ulteriore parità, si terrà conto del numero di calciatori e di calciatrici tesserati/e alla data del 30 Giugno 2021 per attività giovanile di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschile che femminile, indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore Giovanile e Scolastico;
 - d) Persistendo ulteriore parità, si procederà al sorteggio.

TABELLA PUNTEGGI SOCIETA'
SECONDE CLASSIFICATE
CAMPIONATO ECCELLENZA REGIONALE 2020/2021

DA APPLICARE A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DELLE GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SECONDE DI ECCELLENZA

Nota esplicativa:

Per quanto riguarda l'organico del Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2021/2022, i 7 posti delle gare spareggio-promozione tra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza, ex art. 49 N.O.I.F., saranno assegnati attraverso le seguenti graduatorie, a livello nazionale e territoriale, che terranno conto delle migliori Società tra le 28 seconde classificate dei Campionati Regionali di Eccellenza:

1) Graduatoria unica a livello nazionale

La graduatoria di cui al presente punto 1) viene redatta tra tutte le 28 squadre seconde classificate dei Campionati Regionali di Eccellenza 2020/2021. Ai fini dell'attribuzione dell'intero punteggio, si terrà conto dei criteri di cui ai paragrafi che seguono.

La squadra che risulterà prima classificata in assoluto nella graduatoria unica a livello nazionale, indipendentemente dall'area territoriale di appartenenza (Nord – Centro – Sud) di cui al successivo punto 2), acquisirà il diritto sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022.

In caso di parità al primo posto della graduatoria unica nazionale tra due o più squadre, si applicano nell'ordine i seguenti criteri aggiuntivi al fine di determinare la squadra prima classificata in assoluto nella graduatoria unica a livello nazionale, indipendentemente dall'area territoriale di appartenenza (Nord – Centro – Sud):

- a) Anzianità di affiliazione alla F.I.G.C.;
- b) Persistendo ulteriore parità, si terrà conto del numero di calciatori e di calciatrici tesserati/e alla data del 30 Giugno 2021 per attività dilettantistica di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschile che femminile, indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- c) Persistendo ulteriore parità, si terrà conto del numero di calciatori e di calciatrici tesserati/e alla data del 30 Giugno 2021 per attività giovanile di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschile che femminile, indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore Giovanile e Scolastico;
- d) Persistendo ulteriore parità, si procederà al sorteggio.

2) Graduatorie territoriali per Area geografica

Al fine di salvaguardare il criterio della rappresentanza territoriale, verranno stilate tre distinte graduatorie per l'assegnazione alle restanti 27 (ventisette) Società dei 6 (sei) rimanenti posti, che verranno attribuiti alle 2 (due) Società migliori classificate nella graduatoria di ciascuna delle tre Aree territoriali (Nord – Centro – Sud), così definite:

- a) **Graduatoria Area Nord: Comitati Regionali Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte Valle d'Aosta, Veneto, Comitato Provinciale Autonomo di Trento, Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano;**
- b) **Graduatoria Area Centro: Comitati Regionali Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria;**
- c) **Graduatoria Area Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.**

Ciascuna graduatoria di Area viene redatta secondo la priorità di piazzamento delle singole Società in base all'ordine meritocratico di collocazione di cui alla graduatoria unica a livello nazionale prevista al punto 1).

Nell'ipotesi di parità al primo posto della graduatoria territoriale tra due squadre, entrambe acquisiranno il diritto sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022.

Nell'ipotesi di parità al primo posto della graduatoria territoriale tra più di due squadre, si applicano nell'ordine i seguenti criteri aggiuntivi al fine di determinare la squadra prima classificata e seconda classificata nella graduatoria territoriale:

- a) **Anzianità di affiliazione alla F.I.G.C.;**
- b) **Persistendo ulteriore parità, si terrà conto del numero di calciatori e di calciatrici tesserati/e alla data del 30 Giugno 2021 per attività dilettantistica di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschile che femminile, indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti;**
- c) **Persistendo ulteriore parità, si terrà conto del numero di calciatori e di calciatrici tesserati/e alla data del 30 Giugno 2021 per attività giovanile di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschile che femminile, indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore Giovanile e Scolastico;**
- d) **Persistendo ulteriore parità, si procederà al sorteggio.**

Nell'ipotesi in cui, tra due o più Società di ciascuna graduatoria interessate all'assegnazione del secondo posto valevole per il completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022, si verificasse parità di punti, si applicano nell'ordine i seguenti criteri aggiuntivi al fine di determinare la squadra seconda classificata nella graduatoria territoriale:

- a) **Anzianità di affiliazione alla F.I.G.C.;**
- b) **Persistendo ulteriore parità, si terrà conto del numero di calciatori e di calciatrici tesserati/e alla data del 30 Giugno 2021 per attività dilettantistica di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschile che femminile, indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti;**
- c) **Persistendo ulteriore parità, si terrà conto del numero di calciatori e di calciatrici tesserati/e alla data del 30 Giugno 2021 per attività giovanile di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschile che femminile, indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore Giovanile e Scolastico;**
- d) **Persistendo ulteriore parità, si procederà al sorteggio.**

3) Norme generali

- a) **Qualora una Società seconda classificata di Eccellenza acquisisca il titolo sportivo per richiedere**

l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022 attraverso la specifica graduatoria riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale 2020/2021, non potrà concorrere all'attribuzione del diritto sportivo di cui alle presenti disposizioni nell'ipotesi in cui raggiunga tale seconda posizione al termine del proprio Campionato Regionale di Eccellenza 2020/2021.

b) Nell'ipotesi di mancata conclusione dei Campionati Regionali di Eccellenza 2020/2021 a seguito di eventuali provvedimenti del Governo e/o delle Autorità Sanitarie, la Lega Nazionale Dilettanti si riserva l'adozione di nuove e diverse determinazioni in materia.

DIRITTI SPORTIVI

Anzianità di affiliazione alla F.I.G.C., calcolata alla data del 30/6/2020, a condizione che in ciascuna delle Stagioni Sportive sia stata svolta, con carattere continuativo e con il medesimo numero di Matricola o per effetto di provvedimenti della F.I.G.C. che abbiano disposto il mantenimento della suddetta anzianità, effettiva attività federale:

0,1 punti per ciascuna Stagione Sportiva, fino ad un massimo di 3,5 punti.

MERITI SPORTIVI

(I punteggi sono tra loro cumulabili)

Società di Eccellenza vincente la Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti:
Stagione Sportiva 2016/2017.....punti 4
Stagione Sportiva 2017/2018.....punti 5
Stagione Sportiva 2018/2019.....punti 6

Società di Eccellenza seconda classificata nella Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti:
Stagione Sportiva 2016/2017.....punti 1
Stagione Sportiva 2017/2018.....punti 2
Stagione Sportiva 2018/2019.....punti 3

Società vincente la Coppa Italia Serie D:
Stagione Sportiva 2016/2017.....punti 4
Stagione Sportiva 2017/2018.....punti 5
Stagione Sportiva 2018/2019.....punti 6

Società seconda classificata nella Coppa Italia Serie D:
Stagione Sportiva 2016/2017.....punti 1
Stagione Sportiva 2017/2018.....punti 2
Stagione Sportiva 2018/2019.....punti 3

Società di Eccellenza vincente la Coppa Italia Regionale:
Stagione Sportiva 2017/2018.....punti 4
Stagione Sportiva 2018/2019.....punti 5
Stagione Sportiva 2019/2020.....punti 6

Società di Eccellenza seconda classificata nella Coppa Italia Regionale:
Stagione Sportiva 2017/2018.....punti 1
Stagione Sportiva 2018/2019.....punti 2

Stagione Sportiva 2019/2020.....punti 3

VALUTAZIONI AGGIUNTIVE

(I punteggi sono tra loro cumulabili)

Per ogni stagione sportiva di appartenenza al Campionato Nazionale di Serie D (2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020).....punti 2

Per ogni stagione sportiva di appartenenza al Campionato Regionale di Eccellenza maschile (2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021).....punti 1

Per ogni stagione sportiva di appartenenza al Campionato Regionale di Calcio Femminile di Eccellenza o Promozione, già Campionati Regionali e Provinciali di Serie C e di Serie D (2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021)punti 1

Per la stagione sportiva di appartenenza a Campionati Nazionali di Calcio Femminile di Serie A e Serie B organizzati dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. (2017/2018):punti 2

Per ogni stagione sportiva di appartenenza al Campionato Nazionale di Serie C Femminile organizzato dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021):punti 2

VOLUME ATTIVITA' GIOVANILE

Attività svolta nelle categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini, a prescindere dal numero di squadre iscritte (2019/2020).....punti 2

(I punteggi sono tra loro cumulabili e vengono assegnati solo in caso di partecipazione con diritto di classifica, ovvero di iscrizione ad attività con diritto di classifica, in ciascuna delle suindicate categorie, alla data del 29 Febbraio 2020)

Società vincente Titolo Italiano Juniores Nazionale Under 19:
Stagione Sportiva 2016/2017.....punti 3
Stagione Sportiva 2017/2018:.....punti 4
Stagione Sportiva 2018/2019:.....punti 5

Società vincente Titolo Italiano Juniores Regionale Under 19:
Stagione Sportiva 2016/2017:.....punti 3
Stagione Sportiva 2017/2018:.....punti 4
Stagione Sportiva 2018/2019:.....punti 5

Società vincente Titolo Italiano Allievi Dilettanti Under 17:
Stagione Sportiva 2016/2017:.....punti 3
Stagione Sportiva 2017/2018:.....punti 4
Stagione Sportiva 2018/2019:.....punti 5

Società vincente Titolo Italiano Giovanissimi Dilettanti Under 15:
Stagione Sportiva 2016/2017:.....punti 3
Stagione Sportiva 2017/2018:.....punti 4
Stagione Sportiva 2018/2019:.....punti 5

MERITI DISCIPLINARI per l'attività svolta nel Campionato di competenza della prima squadra nelle stagioni sportive 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019

(I punteggi sono tra loro cumulabili)

Società girone).....	vincente		Premio	Disciplina punti 5	(proprio)
Società girone).....	2 ^a	classificata	Premio	Disciplina punti 3	(proprio)
Società girone).....	3 ^a	classificata	Premio	Disciplina punti 2	(proprio)

Vengono inoltre applicate le seguenti determinazioni:

- I. Esclusione dalla graduatoria per il completamento dell'organico di Serie D 2021/2022, per le Società sanzionate per illecito sportivo nel periodo 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021.
- II. L'eventuale rinuncia ad acquisire il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022 attraverso le graduatorie del presente Regolamento determinerà lo scorrimento delle assegnazioni secondo l'ordine di classificazione conseguito.



COMUNICATO UFFICIALE N. 169 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 145/A della F.I.G.C., inerente la versione 1/2021 delle Norme Sportive Antidoping in vigore dal 1° gennaio 2021, così come pubblicate sul sito istituzionale NADOITALIA www.nadoitalia.it .

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 145/A

In allegato si pubblica la versione 1/2021 delle Norme Sportive Antidoping in vigore dal 1° gennaio 2021, così come pubblicate sul sito istituzionale NADOITALIA www.nadoitalia.it

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina